

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

## **Titolo I - FINALITÀ E DIFFUSIONE**

### **Art. 1 - Oggetto**

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo.

Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento i contributi finanziari, le attribuzioni di benefici economici, la concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni mobili e immobili e servizi comunali (salvo quanto previsto dal successivo art. 25), la concessione di patrocinii.

Questo Regolamento disciplina altresì i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, nonché la tenuta dello stesso.

### **Art. 2 - Osservanza**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme regolamentari.

### **Art. 3 - Pubblica diffusione**

Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'Albo delle Associazioni mediante:

- a) pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale;
- b) consegna di copia del presente regolamento a tutte le associazioni ed enti iscritti all'albo delle associazioni medesimo;
- c) acquisizione di informazioni e possibilità di visione presso gli uffici comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento;
- d) disponibilità di una copia del regolamento e dell'albo presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico.

## **Titolo II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI**

### **Art. 4 - Finalità generali**

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione di Enti e Istituzioni pubbliche e private che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Cornate d'Adda per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina è istituito l'Albo delle Associazioni, degli Enti e delle Istituzioni.

L'iscrizione nell'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione, dell'Ente o dell'Istituzione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

L'Albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni, enti ed istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui al successivo art. 13. Consente inoltre di accedere alla richiesta di contributi ed ai benefici economici di cui all'art. 1 prescindendo dalla presentazione, nella circostanza di ogni nuova richiesta di collaborazione o contributo, della parte dei documenti già presentati e di cui al successivo art. 20 e seguenti.

### **Art. 5 - Sezioni dell'albo**

L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- A. Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- B. Associazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie
- C. Associazioni formative ed educative
- D. Associazioni culturali, sportive e ricreative
- E. Associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente

### **Art. 6 – Requisiti di iscrizione all'Albo**

Possono iscriversi all'Albo le Associazioni che:

- abbiano la sede legale o almeno una sede secondaria sul territorio comunale;
- siano regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti e dimostrino di avere effettiva attività;
- siano in possesso dei documenti richiesti nel successivo art. 7.

L'iscrizione all'Albo avviene nella sezione principale di attività dell'Associazione, ma è consentita anche l'iscrizione ad altre sezioni di attività, purché le stesse siano specificate nello statuto dell'Associazione richiedente.

### **Art. 7 – Procedura di iscrizione all'Albo e diniego di iscrizione**

Le Associazioni di cui al precedente articolo 6 possono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione all'Albo in carta libera (secondo il modello allegato A) indicando il tipo di attività svolta, la sezione cui vogliono essere iscritte e allegando i seguenti documenti in carta libera:

#### Tutte le Associazioni

- copia dello Statuto e/o Atto costitutivo dell'Associazione, Ente o Istituzione dal quale risulti che l'Associazione non operi per fini di lucro, politici o partitici, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse, che abbia una struttura associativa democratica sulla base dell'elettività e della gratuità delle cariche sociali;
- nominativo del rappresentante legale, nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche sociali e indirizzo della sede sociale;

- copia, se posseduta, di decreti di autorizzazione, iscrizione o altri atti amministrativi relativi a Registri/Albi di Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi similari;
- copia del codice fiscale dell'Ente o Associazione e partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente;
- intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e sede di riferimento, ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;

#### Per le Associazioni già esistenti

- relazione sulle proprie attività, con particolare riferimento agli ultimi due anni sociali, con l'indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché delle caratteristiche dell'Associazione, Ente o Istituto, nonché un programma di previsione delle attività per l'anno successivo;
- copia del Bilancio preventivo e dell'ultimo Bilancio consuntivo, sottoscritto per autenticità dal Presidente o legale rappresentante;
- eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività dell'Ente o Associazione.

#### Per le nuove Associazioni

- relazione dettagliata sull'attività che intendono svolgere specificando obiettivi e finalità da perseguire;
- descrizione dei mezzi finanziari e/o dei beni di cui si dispone per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'iscrizione all'Albo viene disposta con provvedimento del responsabile del settore socio culturale entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti previsti. Il termine indicato viene sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione, fino alla data di ricezione di tali elementi integrativi.

Trascorso il termine di 45gg, nel silenzio dell'Amministrazione Comunale, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Con le medesime modalità vengono ammesse all'Albo, su espressa richiesta, Associazioni iscritte in altri registri previsti da leggi regionali o nazionali, a condizione che abbiano una propria sede nel territorio di Cornate d'Adda o vi svolgano attività ritenuta significativa.

Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:

- a) l'attività dell'Associazione sia contraria alla costituzione, alla legge, allo statuto e/o regolamenti comunali;
- b) vengano prodotti documenti falsi o incongruenti;
- c) il responsabile del settore socio culturale, con motivato provvedimento, non ravvisi nella richiedente le caratteristiche indicate nelle norme precedenti.

I provvedimenti di accoglimento o diniego all'iscrizione verranno comunicati per iscritto alle associazioni richiedenti.

#### **Art. 8 – Durata dell'iscrizione, aggiornamento Albo e cancellazioni**

L'iscrizione all'Albo ha durata annuale.

L'aggiornamento dello stesso viene disposto annualmente con provvedimento del responsabile del settore socio culturale, dietro istanza dell'Associazione interessata (allegato B).

Gli iscritti all'Albo sono tenuti, ogni anno, alla presentazione del Bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 novembre, nonché della relazione - a chiusura d'anno - sull'attività sociale svolta.

Ogni modifica o integrazione dei documenti indicati al precedente articolo deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal suo verificarsi.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta per:

- la mancata consegna annuale della documentazione prevista;

- intervenute modifiche nella struttura o nella gestione dell'Associazione, che facciano venir meno i requisiti previsti per l'iscrizione;
- la perdita dei requisiti di iscrizione per qualunque altra motivazione;
- il verificarsi di una delle ipotesi in cui è previsto il diniego di iscrizione;
- la presentazione di espressa richiesta scritta dell'Associazione interessata.

La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento del Responsabile del settore socio culturale, previa contestazione scritta all'Associazione interessata dal procedimento che può presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

La contestazione scritta non è prevista nell'ipotesi in cui la cancellazione sia disposta dietro richiesta dell'Associazione interessata.

Il provvedimento di cancellazione verrà comunicato per iscritto all'Associazione interessata.

## **Titolo III - CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

### **CAPO I - Principi, criteri, destinatari**

#### **Art. 9 - Finalità degli interventi**

Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti finalità:

- 1) iniziative di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- 2) attività socio-assistenziali e socio-sanitarie
- 3) attività formative ed educative;
- 4) iniziative culturali, sportive e ricreative;
- 5) valorizzazione e tutela dell'ambiente.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità con esclusione dei programmi di cooperazione internazionale che verranno attivati ai sensi dell'art. 19 della Legge 19.3.1993 n 68.

L'Amministrazione Comunale informerà le proprie determinazioni al rispetto dei seguenti principi e criteri:

- trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione;
- imparzialità.
- verifica e rendicontazione puntuale sull'uso dei contributi o benefici concessi.

#### **Art. 10 - Destinatari**

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta:

1. in via prioritaria per le Associazioni, Enti e Istituzioni iscritte all'Albo di cui al Titolo II;
2. per enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
3. per enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che comunque perseguano finalità comprese fra quelle di cui all'art. 9 ed effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
4. in via secondaria e con carattere di straordinarietà per associazioni non riconosciute e comitati, che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgano attività di rilevante valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve, comunque, risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti regolarmente sottoscritto almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune.

Gli interventi di cui al presente regolamento possono essere disposti anche a favore delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado che, per la loro intrinseca funzione, necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio, anche alla luce dell'attuazione delle nuove metodologie didattiche.

#### **Art. 11 - Interventi straordinari**

In casi particolari l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata nel rispetto dei principi generali contenuti nel d. lgs. 267/2000 e s.m.i. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, secondo quanto stabilito dal punto 4 del precedente articolo.

Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

## **CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

### **Art. 12 - Tipologia dei contributi**

I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:

- per l'attività annuale ricorrente di Enti e Associazioni,
- per manifestazioni, interventi o iniziative,
- per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale,
- per iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

La concessione di contributi, sovvenzioni, benefici economici e patrocini è disposta mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale, cui segue il provvedimento di impegno di spesa da parte del responsabile di settore titolare del relativo intervento di bilancio.

### **Art. 13 - Contributi annuali ad enti ed associazioni**

La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale ed è esclusivamente riservata agli Enti o Associazioni iscritti all'Albo. Viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per i quali il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per 75% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono sulla base del bilancio preventivo e per il 25% a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione e verifica del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

Nel caso di associazioni alle quali sia stato riconosciuto un contributo annuale durante il precedente esercizio, la liquidazione dell'acconto per l'anno in corso, avverrà solo dopo la presentazione e la verifica del rendiconto dell'anno precedente.

Per i contributi concessi per la realizzazione di un programma annuale o pluriennale di recupero, manutenzione, conservazione, valorizzazione e protezione di beni artistici, storici e culturali la quota a saldo viene erogata nella misura e con le modalità di cui al precedente comma, dopo la presentazione di una relazione illustrativa e del consuntivo della spesa sostenuta per gli interventi effettuati nell'anno per il quale il contributo viene concesso.

Nel caso il rendiconto evidenzi una minore spesa rispetto a quella prevista e su cui è stato calcolato l'anticipo il beneficiario è tenuto a rifondere al Comune entro 30 giorni dalla verifica del rendiconto la quota eccedente, oppure tale quota può essere trattenuta sul saldo e/o sull'acconto di contributo per l'anno successivo.

### **Art. 14 - Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative**

L'erogazione di contributi può essere disposta per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale.

L'istanza per la concessione di tali contributi deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa (indicando luogo, data, durata) e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese ed entrate relative alla stessa.

L'erogazione dei contributi finanziari relativi alle manifestazioni o iniziative verrà effettuata entro 60 giorni dalla presentazione al Comune della documentazione prevista al successivo art. 21.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto

organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.

#### **Art. 15 - Patrocini**

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Il patrocinio del Comune, che può essere sia non oneroso sia accompagnato da un contributo, per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 60 giorni prima se non oneroso e 90 giorni se accompagnato da una richiesta di contributo ai sensi del presente regolamento.

La richiesta dovrà essere redatta su apposita modulistica (modello allegato C) e firmata dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente, inoltrata all'Amministrazione Comunale e dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, mezzi finanziari necessari per l'organizzazione, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini. Se il patrocinio è a titolo oneroso la disciplina del contributo economico segue le disposizioni indicate dalle norme precedenti.

La Giunta Comunale valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento. La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

- uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti;
- facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.

Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo per i soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "Patrocinio del Comune di Cornate d'Adda". Le modalità d'uso dello stemma andranno preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti.

#### **Art. 16 - Utilizzo di immobili, strutture e beni**

Laddove non sia specificato da appositi regolamenti, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili, strutture pubbliche o beni da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori, in alternativa totale o parziale all'erogazione di denaro.

Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune; gli usi saltuari verranno concessi dietro deliberazione di Giunta Comunale ed in occasione della concessione di patrocini, mentre gli usi continuativi saranno disciplinati mediante la stipula di apposita convenzione/concessione.

Nel caso di usi continuativi le spese ordinarie di gestione e manutenzione dovranno essere poste a carico dell'Associazione o Ente utilizzatori.

L'uso di tali beni è disposto su istanza dei soggetti interessati, a condizione che siano regolarmente iscritti all'albo delle Associazioni.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto dei criteri di cui al successivo art. 23, in quanto applicabili.

#### **Art. 17 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune**

L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 10, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti medesimi.

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 18 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune**

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sociale - e/o ricevono contributi per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti - sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso finanziario del Comune.

#### **Art. 19 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

Il Comune, adempiendo a quanto previsto dal D.P.R. 7.4.2000, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti - comprese le persone fisiche i cui contributi sono disciplinati dal regolamento dei servizi socio assistenziali - cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

I beneficiari di cui al presente regolamento, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, patrocini e benefici di natura economica, saranno iscritti all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

L'albo è aggiornato annualmente a cura degli uffici competenti e dovrà reso pubblico in tutte le forme di pubblicità ordinariamente previste, ivi compreso il sito internet comunale.

### **CAPO III - PROCEDURE**

#### **Art. 20 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale.**

Le istanze per la concessione di contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, possono essere presentate solo dalle associazioni od enti iscritti all'Albo entro il termine perentorio fissato al 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Il piano di riparto dei contributi annuali viene approvato nel termine di 90 giorni dalla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione annuale, e comunicato ai richiedenti entro 45 giorni.

L'istanza per la concessione del contributo annuale deve essere presentata in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente (modello allegato D) e non necessita di documentazione di accompagnamento, in quanto la stessa viene già presentata ai fini della conferma di iscrizione all'Albo delle Associazioni. Unitamente all'istanza di concessione del contributo dovrà essere presentata anche la certificazione relativa all'applicazione delle ritenute di legge sui contributi stessi.

Non possono presentare istanza di contributo annuale le Associazioni ed Enti non iscritte all'Albo e/o cancellate da esso in applicazione della disciplina contenuta nel titolo II del presente regolamento, o che

presentino situazioni debitorie e/o di morosità, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 21 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi "una tantum".**

Le istanze e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate su carta libera a firma del legale rappresentante, almeno 60 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Entro 45 giorni da queste richieste l'Amministrazione Comunale è tenuta a darne formale risposta.

Le stesse dovranno essere corredate da:

Per le Associazioni iscritte all'Albo (allegato E):

1. relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa secondo le finalità disciplinate dal precedente art. 9;
2. il budget della manifestazione o iniziativa;
3. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo, soggetto erogatore e l'importo;
4. idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività proposta.

Per le Associazioni non iscritte all'Albo, oltre ai documenti sopra indicati (allegato F):

- copia dello Statuto e/o Atto costitutivo dell'Associazione, Ente o Istituzione dal quale risulti che l'Associazione non operi per fini di lucro, politici o partitici, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse, che abbia una struttura associativa democratica sulla base dell'elettività e della gratuità delle cariche sociali;
- nominativo del rappresentante legale, nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche sociali e indirizzo della sede sociale;
- copia, se posseduta, di decreti di autorizzazione, iscrizione o altri atti amministrativi relativi a Registri/Albi di Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi similari;
- copia del codice fiscale dell'Ente o Associazione e partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente;
- intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e sede di riferimento, ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell'Ente.

Unitamente all'istanza di concessione del contributo dovrà essere presentata anche la certificazione relativa all'applicazione delle ritenute di legge sui contributi stessi.

Non sono ammesse alla presentazione di istanza di contributo, a norma del presente articolo, le associazioni, enti, istituzioni cancellate dall'Albo nel biennio precedente a quello della presentazione dell'istanza.

### **Art. 22 - Ulteriori adempimenti ed esenzioni dalla presentazione di documentazione.**

Parte della documentazione prevista dai precedenti articoli 20 e 21, potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovranno riportare gli elementi identificativi necessari per la facile individuazione di tali documenti.

Il non rispetto dei termini indicati dalle norme precedenti è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.

Le istanze presentate, devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto normativa di legge vigente in materia.

## **Art. 23 - Criteri di valutazione**

L'Amministrazione Comunale esamina le istanze tenendo conto dei seguenti criteri:

1. perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione;
2. coerenza dell'attività con le finalità che le leggi, lo statuto e i regolamenti assegnano al Comune nonché con i programmi dell'Amministrazione e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale;
3. finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;
4. carattere originale e innovativo del progetto;
5. il concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;
6. il contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa;
7. la capacità economica del richiedente.

La Giunta Comunale con apposita deliberazione determina l'attribuzione dei contributi, definendo altresì i soggetti e le iniziative escluse, con l'indicazione dei motivi. A tale provvedimento segue poi l'impegno di spesa da parte del responsabile di settore titolare del relativo intervento di bilancio.

## **Art. 24 - Rendiconto e liquidazione dei contributi**

Per quanto attiene alla liquidazione dei contributi annuali a sostegno della normale attività sociale di enti ed associazioni, si rimanda al precedente art. 13.

Per la liquidazione dei contributi "una tantum" il soggetto beneficiario deve presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione, la seguente documentazione:

- a) rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute firmato dal legale rappresentante dell'ente;
- b) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- c) copie delle fatture quietanzate o delle regolari ricevute fiscali corredate dalle relative spese sostenute e/o dei rimborsi spesa e di altra documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta;
- d) documentazione probatoria di supporto (locandine, avvisi, manifesti, inviti, recensioni stampa);
- e) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente su cui si certifichi che le fatture presentate in copia non sono state utilizzate né lo saranno per richiedere ulteriori contributi ad altri enti pubblici o privati;
- f) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante degli introiti di ogni tipo compresi contributi e/o sponsorizzazioni ricevuti per l'iniziativa dei vari soggetti pubblici o privati.

Non potranno in alcun modo essere considerati documenti validi per il rendiconto pezze giustificative non previste o incomplete ai sensi di legge.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare, nelle forme e nei modi più opportuni, la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo; si riserva altresì la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto.

Nel caso il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto la liquidazione del contributo sarà ridotta nella proporzione "spesa prevista sta a contributo assegnato come rendiconto documentato sta a contributo effettivamente liquidato".

In caso di revoca per colpa accertata per anomalie o per mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, anche successivamente all'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire all'Amministrazione Comunale le somme percepite.

## **CAPO IV - NORME FINALI**

### **Art. 25 – Esclusioni**

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina specifica prevista dal testo unico degli enti locali;

b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

Sono altresì esclusi gli interventi a favore di persone fisiche per i quali si rimanda al regolamento di disciplina dei servizi socio assistenziali.

#### **Art. 26 - Entrata in vigore e modifiche**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e nei termini indicati nella deliberazione di approvazione medesima.

Le modifiche o la sostituzione potranno essere apportate con nuova deliberazione del Consiglio comunale, con le stesse modalità di cui al precedente comma.

#### **Art. 27 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge vigente in materia.